



## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA**

### **SEDE DI PALERMO**

**Bando per n. 5 tirocini di formazione teorico-pratica, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sede di Palermo – anno 2024**

#### ***Il Presidente***

**Visto** l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 69, e s.m.i. (d'ora innanzi: d.l. n. 69/2013), e in particolare il comma 1, primo e secondo periodo, secondo cui "I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali";

#### **Visti:**

- la deliberazione n. 75 del 05 luglio 2016 del Consiglio di Presidenza che detta le linee guida per lo svolgimento dei tirocini presso gli uffici giudiziari;
- il modello di bando tipo per l'ammissione di tirocinanti ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, allegato alla succitata deliberazione;
- l'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa" e s.m.i., ai sensi del quale è previsto che i tirocinanti ex art. 73 siano assegnati all'Ufficio del Processo istituito presso il Tribunale;
- le linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa, approvate con Decr. del Presidente del Consiglio di Stato in data 08.02.2022;

**Viste** le disponibilità all'assegnazione di tirocinanti manifestate dai Magistrati a seguito dell'interpello n. 1830 del 31/10/2022;

**Ritenuto** di dovere indire una procedura per la selezione di n. 5 (cinque) laureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un tirocinio formativo della durata di diciotto mesi (art. 73 D.L. n. 69/2013) presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo;

### **D E C R E T A**

#### **Articolo 1 (Durata e decorrenza)**

Ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 69, e s.m.i. (d'ora innanzi: d.l. n. 69/2013), è indetta la procedura per l'individuazione di **n. 5 (cinque)** neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica di una durata complessiva di diciotto mesi, decorrenti dal decreto

del Presidente di assegnazione ai Magistrati affidatari e di avvio del tirocinio, presso il T.A.R. Sicilia – Sede di Palermo.

## **Articolo 2 (Requisiti di partecipazione)**

1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:
  - a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
  - b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
  - c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;
  - d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana né presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage*);
  - e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

## **Articolo 3 (Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti)**

1. Il periodo di formazione teorico-pratica comporterà anche la partecipazione all'Ufficio del Processo Amministrativo, come disciplinato dall'art. 53-ter l. 27 aprile 1982, dall'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa" e s.m.i., e dalle *linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa*, approvate con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 8.02.2022 (G.U. n. 36 del 12-2-2022).
2. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un Magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, d.l. n. 69/2013. In particolare il tirocinante:
  - a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;
  - b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;
  - c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;
  - d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;

e) partecipa alle udienze pubbliche e camerali, con accesso ai relativi fascicoli processuali concernenti il proprio tirocinio, nonché alle Camere di consiglio, salvo diverso parere del Collegio;

f) non può comunque avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono la pratica forense.

g) partecipa a discussioni ed a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;

h) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;

i) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa.

3. Durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al presente ufficio giudiziario, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

4. Per quanto concerne i tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.

5. Il tirocinante:

a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al comma 2, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente al Presidente della Sezione nel cui Ufficio è stato assegnato e/o al Magistrato formatore lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;

b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal Magistrato affidatario;

c) ha inoltre accesso alle banche dati informatiche, previo rilascio di password provvisorie per la durata del tirocinio con obbligo di fornire preventivamente informazione sugli eventuali procedimenti per i quali versino in situazione di conflitto di interessi per conto proprio o di terzi;

d) l'attività del tirocinante si svolge nel rispetto dei principi di diligenza, lealtà, imparzialità e cura dell'interesse pubblico, nonché nel rispetto del segreto d'ufficio, come disciplinato dall'articolo 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, avendo particolare cura, anche per il futuro, di osservare un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio. E' prevista l'applicazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali. L'inadempimento all'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;

e) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

6. Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

7. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

8. Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del presente ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e

l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

9. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

10. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro. Le polizze, inoltre, devono contenere la clausola di esclusione di ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione da parte dell'assicuratore.

11. Il tirocinante verrà, inoltre, chiamato a svolgere attività nell'ambito dell'Ufficio del Processo Amministrativo, con conseguente assegnazione dei compiti individuati al comma 5 della sopra indicata disposizione regolamentare.

12. L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida e il controllo del Presidente della Sezione, o di altro Magistrato delegato, per la parte d'impegno nell'Ufficio del processo, ovvero del Magistrato formatore cui saranno affidati gli ammessi; i tirocinanti sono tenuti al rispetto delle direttive ricevute e degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività.

#### **Articolo 4 (Esito ed effetti del tirocinio)**

1. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. n. 69/2013).

2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013. Analoga relazione viene svolta per il periodo di formazione presso l'Ufficio del processo a cura del Presidente della Sezione competente o da magistrato suo delegato.

3. L'esito positivo dello stage, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013; in particolare:

a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria a norma dell'art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (comma 11-bis);

b) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);

c) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della Giustizia Amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);

d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);

e) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

## **Articolo 5** **(Modalità e termine di presentazione delle domande)**

1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma del Ministero della Giustizia raggiungibile alla seguente pagina: <https://tirocinioformativi.giustizia.it>, cui si accede mediante SPID, secondo le modalità illustrate nel "Manuale utente tirocinante" scaricabile allo stesso indirizzo, **entro e non oltre il 31 maggio 2024**.
2. In caso di malfunzionamento della piattaforma ministeriale, le domande dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **tarpa-segrprotocolloamm@gacert.it**
3. I requisiti previsti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
4. Nella domanda dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica certificata o mail per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a.
5. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi allo *stage*, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.

## **Articolo 6** **(Criteri di selezione dei concorrenti)**

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 2 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
2. Alla selezione procederà una commissione composta dal Segretario generale e da due funzionari del presente ufficio giudiziario, designati dal citato dirigente.

## **Art. 7** **Graduatoria e inizio tirocinio.**

1. Scaduto il termine di presentazione delle domande, sarà redatta la graduatoria degli ammessi che, assieme all'avviso della data di presumibile inizio del tirocinio, sarà pubblicata mediante inserimento nel sito istituzionale della Giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) sezione Amministrazione trasparente — Bandi di concorso — Personale amministrativo e altro personale — Bandi tirocini).
2. Ai vincitori della selezione è data comunicazione dell'ammissione all'indirizzo di posta elettronica comunicata dal candidato.
3. La data di sottoscrizione dell'accordo tipo tra ufficio giudiziario e tirocinante (ex art. 73, d.l. n. 63/2013 ed ex art. 53 ter, l.n. 186/1982 (con partecipazione all'Ufficio del Processo) e di inizio del tirocinio è comunicata ai vincitori della selezione. Nell'individuazione della data di inizio, ove non contestuale, si segue l'ordine di graduatoria. Anteriormente alla sottoscrizione del contratto individuale dovranno essere depositate le polizze assicurative di cui al comma 10 dell'art. 3 del presente bando.
4. Il vincitore della selezione può chiedere una sola volta il differimento della data di inizio.
5. La rinuncia al tirocinio dovrà essere comunicata entro e non oltre tre giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione effettuata all'indirizzo di posta elettronica comunicata dal candidato.

6. Gli ammessi che non si presentano alla data prescritta per la sottoscrizione del contratto individuale o che rinunciano, sono dichiarati decaduti e sono sostituiti mediante scorrimento della graduatoria con altri candidati idonei.
7. Le eventuali carenze di tirocinanti che si dovessero presentare nel corso dell'anno 2024, saranno soddisfatte mediante lo scorrimento della graduatoria.
8. Ai fini dell'assegnazione dei candidati alle Sezioni del T.A.R. Palermo, potrà, ove ritenuto necessario, essere previsto un colloquio conoscitivo.
9. L'assegnazione ai Magistrati affidatari avviene seguendo la posizione occupata in graduatoria e le eventuali opzioni che potranno essere manifestate al momento della sottoscrizione del contratto individuale, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio e le disponibilità prestate dai Magistrati affidatari.
10. Eventuali ulteriori chiarimenti possono essere richiesti agli indirizzi di posta elettronica sopraindicati o al seguente numero telefonico: 091-7431213.
11. Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nella sezione dedicata al TAR Sicilia Palermo "Bandi di tirocinio", al seguente link: <https://www.giustizia-amministrativa.it/bandi-di-tirocinio-tar-palermo>, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "Bandi di Concorso – Personale amministrativo e altro personale – Bandi Tirocini".
12. L'Ufficio di Segreteria curerà l'affissione all'Albo del T.A.R. Palermo, gli adempimenti della pubblicazione e provvederà a comunicare il presente bando ai Consigli degli Ordini degli Avvocati, alle Facoltà di giurisprudenza e alle Scuole delle professioni legali.

## **Articolo 8**

### **(Trattamento dati personali)**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informa che il Tribunale, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dai candidati.
2. Il "titolare del trattamento", ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 7 del citato Regolamento, è il plesso unitario Consiglio di Stato - Tribunali Amministrativi Regionali (di seguito, anche, il "Titolare" o "Ente"); il designato al trattamento dei dati è il Segretario Generale del Tar per la Sicilia sede di Palermo. Il "responsabile della protezione dei dati" (di seguito il "RPD"), ai sensi del Capo IV, Sezione 4, del Regolamento, è raggiungibile alla casella di posta elettronica pec: [rpdpd@ga-cert.it](mailto:rpdpd@ga-cert.it) e alla e-mail: [rpdpd@giustizia-amministrativa.it](mailto:rpdpd@giustizia-amministrativa.it).
3. I dati personali e sensibili comunicati dai candidati e raccolti sono trattati e utilizzati in funzione e per i fini necessari alla gestione amministrativa della procedura riconducibile al presente Bando e alle connesse, anche successive, attività, per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database del Tribunale, per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale, per la gestione degli adempimenti derivanti dalla stipulazione dell'accordo, per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo, per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato.
4. I dati saranno conservati presso gli uffici del Tribunale e/o presso gli Uffici centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità del personale addetto. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai dipendenti dei citati uffici coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio e agli eventuali soggetti esterni all'Amministrazione comunque interessati e/o aventi titolo per legge, normativa secondaria e comunitaria.

5. Il trattamento, la comunicazione e la conservazione della documentazione recante dati personali sono effettuati, di regola, con l'ausilio di strumenti elettronici. Le misure approntate per la sicurezza dei sistemi e degli strumenti informatici utilizzati garantiscono un'adeguata sicurezza dei dati personali. Il trattamento e la conservazione della documentazione contenente dati personali effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici sono soggetti a particolari misure di salvaguardia.
6. I dati personali, raccolti e trattati a fini istituzionali, anche ove non più necessari rispetto alla finalità primaria per la quale sono stati raccolti, vengono di regola conservati quale documentazione relativa al procedimento; è fatta salva, naturalmente, la facoltà dell'interessato di richiederne la cancellazione.
7. Il Regolamento 2016/679 riserva (artt. 15-23 a cui, a ogni pertinente effetto, si opera rinvio), all'interessato, una serie di diritti che possono essere esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati personali.
8. I candidati, con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione, prendono atto di quanto direttamente o per rinvio innanzi riportato e acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali.
9. Per ogni aspetto relativo al trattamento dei dati si fa comunque rinvio al citato Regolamento UE 2016/679, al d.lgs. 196/2003 e s.m.i e a ogni altra normativa vigente in materia. 10. I dati conferiti potranno essere comunicati agli incaricati e al personale dipendente coinvolto nel procedimento e verranno utilizzati sia in formato elettronico che cartaceo. Tali dati saranno conservati presso gli Uffici del Tribunale e/o presso gli Uffici Centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa.

***Il Presidente***  
***Avv. Salvatore Veneziano***